

Tribunale di Patti
Sezione Lavoro
Ricorso ex art.700 C.P.C.
con richiesta di emissione provvedimento *inaudita altera parte*
con istanza
autorizzazione alla notifica ex art 151 C.P.C.

Per Prof. RESTIFO CHIAVETTA Giuseppe

- Ricorrente

Contro

M.I.M. – Ministero dell'Istruzione e del Merito

(già M.I. e già MIUR), in persona del
Legale rappresentante pro tempore
C.F./ P.I. 80185250588
Viale Trastevere, 76/A
00153 Roma

- Resistente

§ § §

Il Prof. **RESTIFO CHIAVETTA Giuseppe**, Codice Fiscale RSTGPP68P16A177A, nato il giorno 16.09.1968, ad Alcara Li Fusi (Me), ivi residente in Via A. Moro n.7, elettivamente domiciliato in Via Sardegna, n. 1 Complesso Agorà di Sant'Agata di Militello (ME) nello studio dell'**Avv. Massimiliano FABIO** del Foro di Patti, c. f. FBA MSM 70D28 F158V, fax 0941 701160, con domicilio digitale presso la PEC massimilianofabio@pec.giuffre.it, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di delega allegata in calce al presente atto,

premesso

1) Che, il deducente è titolare nel posto normale della classe di concorso A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO presso l'Istituto Comprensivo "CARLO LEVI" di Maniace (CT) - cod. CTMM806019, presso il quale è stato assunto con contratto a tempo indeterminato prot. n. 2488 del 03.09.2020, con decorrenza giuridica ed economica dall'1.09.2020 ed è stato confermato nel ruolo con decreto prot. n.3356 del 13.07.2021 (all. n.3) ed **attualmente è in servizio in assegnazione provvisoria fino al 31.08.2024 presso l'I.C. Tommaso Aversa di Mistretta (ME), giusta attestazione di servizio rilasciata dal predetto istituto;** (Allegato n.47)

- 2) Che il ricorrente ha concorso alle procedure di mobilità tra province diverse per l'a. s. 2024/25, con la presentazione della domanda n. prot. MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS.10540657 del 29.02.2024 (all. n.8), convalidata dall'Ufficio Scolastico di Catania (all. n.40) con l'attribuzione di 58,00 punti complessivi;
- 3) Che il docente ha diritto alla partecipazione ed a concorrere alle procedure di mobilità anche con **precedenza ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L.104/92, in quanto è figlio, convivente e referente unico all'assistenza del padre, Sig. RESTIFO CHIAVETTA Vincenzo**, nato ad Alcara Li Fusi (Me) il 28.02.1940 ed ivi residente in Via Aldo Moro n.7, **portatore di handicap in condizione di gravità (ex art. 3 comma 3 L.104/92) ed invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 – 124/98) grave al 100%**, come da verbali di accertamento dell'INPS del 20.06.2022 nonché decreto di omologa del 20.11.2023 reso dal Tribunale di Patti nel procedimento n.3044/22 RG (all. n.4 e n.5);
- 4) Che il nucleo familiare del ricorrente è residente in via A. Moro n.7 di Alcara Li Fusi (Me) ed è composto dal docente e dai genitori, Sig.ri RESTIFO CHIAVETTA Vincenzo e SPINELLO Nicolina, come si evince dai certificati contestuali di Residenza e Stato di Famiglia in atti (all. n.13);
- 5) Che la Sig.ra SPINELLO Nicolina, madre del ricorrente e coniuge del suddetto disabile grave, non è in grado di effettuare l'assistenza al marito per ragioni esclusivamente oggettive, come da autocertificazione allegata alla domanda di mobilità e in atti (all. n.6 e n. 8), in quanto è disabile con handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3 co.1 L.104/92, come da verbale di accertamento dell'INPS del 09.11.2021;
- 6) Che il ricorrente, quindi, è **referente unico** all'assistenza del padre, con il quale è convivente, ed è l'unico soggetto che fruisce dei **benefici previsti dalla L.104/92** per l'assistenza al genitore con handicap grave, **riconosciuti con decreto prot. 4247/U del 04.12.2023 (all. n.7) dall'Istituto Comprensivo "Tommaso Aversa" di Mistretta (ME);**

- 7) Che l'esponente assiste in maniera permanente il padre che **non è ricoverato** in strutture sanitarie, istituti specializzati o altro e non usufruisce di alcuna assistenza domiciliare da parte dell'ASL di competenza;
- 8) Che, l'esponente ha autocertificato di prestare **assistenza continuativa, globale e permanente** al padre ed ha **documentato di essere unico familiare convivente e referente unico all'assistenza del disabile grave con diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, producendo al Ministero i necessari atti e le apposite autocertificazioni, in allegato alla domanda di trasferimento per l'a. s. 2024/25**, inoltrata tramite il portale istanze online del M.I. (all. n.8);
- 9) Che per l'a.s. 2024/25 le operazioni di mobilità sono regolate secondo quanto disposto dal **CCNI del 27.01.2022 valido per il triennio 2022/25** (all. n.11), **integrato con l'accordo tra Ministero e Organizzazioni Sindacali del 21.02.2024** (all. n.45) ed in base alle specifiche disposizioni stabilite dall'**O.M. n. 30/2024** (all. n.12), ai sensi dell'articolo 462, comma 6, del decreto legislativo n. 297 del 1994;
- 10) Che la piattaforma "Istanze OnLine" del M.I., utilizzata dai docenti per la compilazione e la trasmissione delle domande di mobilità per l'a. s. 2024/25, impedisce illegittimamente ai docenti referenti unici all'assistenza dei genitori con handicap grave, partecipanti alle operazioni di trasferimento tra province diverse, di segnare la casella che indica il possesso del requisito di precedenza di legge, ex art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, provato dal docente con la documentazione allegata alla domanda (all. n.8);
- 11) Che, per quanto sopra esposto, la partecipazione della parte ricorrente alle procedure di mobilità senza il riconoscimento del diritto di precedenza spettante per l'assistenza al padre con handicap grave provoca pregiudizio e danno, certo, grave ed irreparabile alla docente ed al disabile grave al quale deve essere prestata assistenza continuativa;

12) Che l'illegittimità dell'operato avversario e le violazioni di legge operate dal Ministero sono evidenti e documentali, tanto da potere determinare l'adozione e l'emissione di un **provvedimento inaudita altera parte**, come si dirà di seguito, tenuto conto dei **tempi ristretti per la conclusione delle procedure di mobilità**, il cui termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità, per l'elaborazione dell'algoritmo è il 23 aprile 2024 ed i cui esiti verranno pubblicati il **17 maggio 2024**, come è previsto dall'art. 2, co.4 lettera a), dell'O.M. 30/2024;

13) Che in data 11.04.2023, nel procedimento n.1130/2023 R.G., il Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti ha emesso un **provvedimento inaudita altera parte** di accoglimento delle istanze della scrivente difesa relativo a fattispecie analoga a quella in esame sulla mobilità dell'a. s. 2023/24 (all. n.43), successivamente confermato con ordinanza del 27.03.2024 (allegato n. 46) concordemente ad altri **analoghi provvedimenti emessi da diversi Tribunali** (all. n. 10, n. 14 e n. 38);

14) Che l'obbligo imposto dal Ministero di partecipazione del deducente alle operazioni di mobilità territoriale per l'a.s. 2024/25 senza il riconoscimento della precedenza di legge di cui è beneficiario, è illegittimo per i seguenti motivi di diritto – *fumus boni iuris*.

§ § §

Sul c.d. “*fumus boni iuris*”

Sussiste, ai fini dell'accoglimento del presente ricorso, il c.d. “*fumus boni iuris*” sotto diversi e molteplici profili.

A) Violazione della L.104/92 in ordine alla tutela della salute dei portatori di handicap con connotazione di gravità.

Violazione della L.104/92 per illegittimità del mancato riconoscimento del diritto di precedenza per assistenza al genitore con handicap grave nei trasferimenti tra province diverse e per sottoposizione a fasi della precedenza di legge.

Violazione dell'art. 3 e 97 della Costituzione.

Violazione del D. lgs. 16.04.1994 n°297 – testo unico in materia di istruzione.

Diritto di parte ricorrente ad ottenere il trasferimento nella Provincia di Messina ed in particolare ad essere trasferita in una sede vicina al luogo di residenza del genitore disabile in situazione di gravità.

Come riferito in narrativa, che si richiama per brevità, il ricorrente è stato assunto nell'a. s. 2020/21 nel posto normale della classe di concorso A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO presso l'Istituto Comprensivo "CARLO LEVI" di Maniace (CT) - cod. CTMM806019, ed **attualmente presta servizio in assegnazione provvisoria fino al 31.08.2024 presso l'I.C. "Tommaso Aversa" di Mistretta**, giusta attestazione allegata.

Il deducente è beneficiario di diritto di precedenza ai sensi dell'art.33, comma 5 e 7, della L.104/92 in quanto è figlio convivente e referente unico all'assistenza del genitore con handicap grave, ai sensi dell'art.3, comma 3 della L.104/92, che è anche invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 – 124/98) grave al 100%, come da verbali di accertamento dell'INPS del 20.06.2022 e decreto di omologa del Tribunale di Patti (all. n.4 e n.5).

Il genitore del ricorrente, quindi, necessita di assistenza continua e permanente che può essere svolta esclusivamente dal figlio, Prof. Restifo Chiavetta Giuseppe, in quanto la moglie, Sig.ra Spinello Nicolina, è disabile ai sensi dell'art.3 comma 1 della L.104/92 e per tale ragione oggettiva non può assistere il coniuge, così come da autocertificazione resa (all. n.6 e 8).

Il ricorrente ha allegato alla domanda di mobilità presentata al Ministero (all. n.8) **tutte le autocertificazioni previste per il riconoscimento della precedenza di legge**, che attestano la delicata situazione del nucleo familiare del docente composta dal medesimo, dal padre Sig. Restifo Chiavetta Vincenzo e dalla madre Spinello Nicolina (all. n.13).

Il M.I., con decreto prot. 4247/U del 04.12.2023 (all. n.7) emesso dall'Istituto Comprensivo "Tommaso Aversa" di Mistretta (ME) ha

accertato e riconosciuto i benefici della precedenza di legge (art. 33 co.5 L.104/92) in favore del deducente.

Il ricorrente, infatti, fruisce dei tre giorni di permesso retribuito mensili per l'assistenza al padre con handicap grave ed è l'unico familiare ad avere anche diritto a beneficiare del congedo straordinario, come autocertificato in allegato alla domanda di mobilità (all. n.8).

Il deducente ha presentato **domanda di trasferimento interprovinciale** (all. n.8), assunta la protocollo del M.I. MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS.10540657 del 29.02.2024 e concorre alle procedure di mobilità tra province diverse in quanto è titolare in provincia di Catania e nell'istanza ha richiesto il trasferimento nelle seguenti sedi della provincia di Messina, così inserite in ordine di preferenza:

1	Comune	I199	ME	SANT'AGATA DI MILITELLO
2	Distretto	031	ME	Distretto 031
3	Distretto	032	ME	Distretto 032
4	Distretto	033	ME	Distretto 033
5	Distretto	030	ME	Distretto 030
6	Distretto	038	ME	Distretto 038
7	Distretto	037	ME	Distretto 037
8	Distretto	029	ME	Distretto 029
9	Distretto	028	ME	Distretto 028
10	Distretto	034	ME	Distretto 034
11	Distretto	035	ME	Distretto 035
12	Distretto	036	ME	Distretto 036
13	Distretto	999	ME	Distretto 999
14	Comune	F158	ME	MESSINA
15	Provincia	ME	ME	MESSINA

La prima sede indicata corrisponde al comune più vicino rispetto a quello di residenza del disabile grave nel quale sono presenti scuole secondarie di I grado presso le quali è insegnata la disciplina di cui alla c.d.c. A030.

Il docente, inoltre, ha diritto a concorrere alle operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/25 in quanto non è sottoposto al vincolo di permanenza nella scuola di assunzione, anche perché è **titolare di precedenza di legge riconosciuta dal Ministero.**

L'art. 13 del D. Lgs 59/2017, modificato dalla Legge n. 145/2018, infatti, statuisce che *“Il vincolo non si applica in caso di soprannumero oppure nel caso in cui gli interessati assistano persone disabili (art.33 commi 5 e 6 della Legge n.104/92) a condizione che tale necessità sia sopraggiunta dopo la presentazione delle domande per il relativo concorso”.*

L'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di Catania, nonostante la specifica richiesta di riconoscimento della priorità di legge e l'inoltro della relativa documentazione (all.8) da parte del deducente, ha erratamente convalidato la domanda di trasferimento senza il riconoscimento del diritto di precedenza spettante, stante l'applicazione illegittima della contrattazione in questione (all. n.40).

§ § §

Il ricorrente ha, quindi, **diritto a concorrere alle procedure di trasferimento con precedenza, ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L.104/92, in tutte le fasi (I – comunale, II provinciale e III interprovinciale), senza limitazione alcuna**, come si chiarirà in seguito.

L'articolo 13 del CCNI del 27 gennaio 2022, comma 1, punto IV, concede la possibilità dei docenti di beneficiare del diritto di precedenza ex L. 104/92 per l'assenza ai genitori con handicap grave nelle operazioni di mobilità provinciali, mentre la limita nelle procedure interprovinciali, riconoscendola *“solo per la assistenza al coniuge e al figlio portatore di handicap”*, con la conseguenza che tale precedenza di legge è illegittimamente negata al figlio che assiste il genitore e che chiede il trasferimento tra province diverse.

Il predetto CCNI 2022/2025, l'accordo integrativo del 21.02.24 e l'O. M. n. 30/2024, inoltre, prevedono che la presentazione della domanda di mobilità possa avvenire solo attraverso la c.d. *“procedura on line”*, tramite la quale, **i docenti che concorrono**

ai trasferimenti tra province diverse non possono segnare nel modulo di domanda telematica la precedenza di cui sono beneficiari per assistenza al genitore con handicap grave.

Nel caso in esame, il ricorrente, al fine di attestare il diritto alla partecipazione alle procedure di mobilità in contestazione con priorità ha, infatti, allegato la documentazione comprovante di essere beneficiario di precedenza di legge ai sensi dell'art.33 commi 5 e 7 della L.104/92, non potendo in altro modo attestarlo nella domanda, che ha inoltrato telematicamente entro la data di scadenza.

Nello specifico, infatti, la domanda può essere solo ed esclusivamente redatta e inviata attraverso la piattaforma telematica “*ISTANZE ON LINE*”, come disposto dalla predetta O. M. n. 30/2024 e il docente ha effettuato l'allegazione documentale sebbene il Ministero avesse già accertato e riconosciuto il diritto del ricorrente a fruire dei benefici della precedenza di legge ex L.104/92 (all. n.7).

La materiale “*IMPOSSIBILITA*” di procedere alla integrazione e/o modifica della domanda è sancita dalla ordinanza Ministeriale (all. n.12) che all'articolo 4 prevede espressamente che: “*sono prese in esame solo le domande redatte utilizzando l'apposito modulo presente nella sezione ISTANZE ON LINE e disponibile sul sito del MI nella sezione Mobilità. Il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporta la irricevibilità della domanda*”.

La limitazione – esclusione del diritto di precedenza per l'assistenza ad un genitore disabile grave (riconosciuto solo nella mobilità provinciale) rappresenta un'ingiustificata ed illegittima lesione del diritto riconosciuto e tutelato dall'art. 33 comma 5 e 7 della L. 104/92, ivi compresa la norma costituzionale e comunitaria, come da giurisprudenza richiamata nel presente atto.

Si tratta, infatti, della violazione di una norma imperativa, posta a tutela dei diritti fondamentali dell'individuo e nella specie del disabile, che comporta anche la violazione del diritto alla salute, all'assistenza morale e materiale ed alla integrità psicofisica dell'individuo – persona umana.

Tale limitazione, illegittimamente imposta dalla contrattazione di mobilità, inoltre, si pone in contrasto con l'art.1, comma 4 dell'O.M. 30/2024, che ne regola l'operatività, in quanto non consente ai docenti titolari di precedenza di legge ex art. 33 co.5 e 7 della L.104/92 di richiederne il riconoscimento in tutte le fasi delle operazioni.

L'art.13 della contrattazione di mobilità per il triennio 2022/25, infatti, illegittimamente, stabilisce che i docenti concorrenti alle operazioni di trasferimento tra province diverse (III fase) non possono richiedere il riconoscimento del diritto di precedenza per assistenza ai genitori con handicap grave, a differenza dei docenti che concorrono alle medesime procedure in fase I - comunale e II – provinciale.

L'art. 14 del CCNI 2022/25, che riguarda l'ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI, chiarisce ulteriormente l'illegittima previsione contrattuale e stabilisce che *“Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104 / 92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale.”*

Sul punto si precisa che anche l'art.13, comma 1, punto IV della richiamata contrattazione riserva alle altre procedure di assegnazione provvisoria il riconoscimento della precedenza di legge per l'assistenza, che i docenti concorrenti alle operazioni di mobilità tra province diverse (III fase) devono prestare ai genitori con handicap grave, ma al contempo non pone alcun obbligo di soddisfacimento delle istanze.

La contrattazione di mobilità, infatti, non obbliga il Ministero all'assegnazione provvisoria annuale di tale categoria di docenti titolari di precedenza di legge non riconosciuta nelle procedure di mobilità.

Le istanze di assegnazione annuale presentate da coloro che concorrono alle operazioni tra province di diverse, infatti, al pari della mobilità territoriale e professionale, sono soddisfatte nei posti residui al termine delle utilizzazioni ed

assegnazioni provinciali, anche di docenti privi di precedenza, con la conseguenza che spesso non vengo accolte.

Sono, infatti, molteplici i ricorsi presentati all'Autorità giudiziaria da docenti che, non avendo ottenuto né il trasferimento né l'assegnazione provvisoria, devono tutelare i diritti propri e del disabile da assistere in sede giudiziaria.

La modulistica online della domanda di mobilità 2024/25, quindi, permette di esprimere tale preferenza esclusivamente al docente che usufruisce della precedenza prevista dall'art. 33, commi 5 e 7 L. 104 / 92, nei limiti previsti dall'art. 13, comma 1, punto IV del contratto mobilità, ovvero al docente, figlio individuato referente unico, che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, **limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia.**

La natura di tale norma (art. 33 L. 104 / 92) è chiaramente di "NORMA IMPERATIVA", in quanto collocata all'interno di una legge contenente "i Principi dell'Ordinamento in materia di diritti, integrazione sociali, e assistenza delle persone handicappate", che attua le garanzie del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, nonché tutti i principi di rango costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana.

Inoltre, le norme sulla tutela della disabilità si pongono quali "**Lex Specialis**" rispetto alle norme di carattere generale in materia di assegnazione e trasferimenti e giammai possono essere soppresse da norme di rango inferiore, come quelle previste dal CCNI del 27.01.2022, che ne limitano il riconoscimento.

Di tale avviso è il **Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina** che, nella **sentenza n.1097/2018 del 19.09.2018** (all. n.27), resa nel procedimento **n. 4245 / 2016 R.G.**, in accoglimento delle istanze dello scrivente difensore, ha stabilito che *"... la legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" "detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata" (art. 2). Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge "... è persona handicappata*

colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” e comma 3 “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione la situazione assume connotazione di gravità”. Nell'ambito della legge citata sono previste alcune agevolazioni a tutela della persona portatore di handicap, in particolare ai sensi dell'art. 33, comma 5, **“il lavoratore di cui al comma 3 (dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”**. ... **“La ratio della norma va individuata, evidentemente, nell'esigenza di evitare l'interruzione dell'effettiva ed attuale assistenza, anche di tipo morale, prestata alla persona handicappata, che potrebbe avere negative ricadute sullo stato fisico e psichico della stessa. Ed infatti, il diritto di scelta della sede più vicina e il diritto di non essere trasferito senza il proprio consenso presuppongono un rapporto di assistenza in atto”** (Trib. Messina, sez. lav., ord. 21 novembre 2011). La Corte di Cassazione ha precisato che **“il principio di diritto per cui la norma di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 5, sul diritto del genitore o familiare lavoratore “che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato” di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, è applicabile non solo all'inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l'attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante**

domanda di trasferimento. La ratio della norma è infatti quella di favorire l'assistenza al parente o affine handicappato, ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all'epoca dell'inizio del rapporto stesso. La norma in esame pone quale condizione per il godimento del diritto da essa previsto, oltre allo stato di handicappato del parente o affine da assistere, la *continuità dell'assistenza*" (Corte Cass, 18 dicembre 2013 n. 28320). Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione "Il diritto a scegliere la sede di lavoro attribuito dall'art. 33, comma 5, legge n. 104 del 1992 ai familiari di soggetti portatori di handicap non è assoluto, potendo essere esercitato «ove possibile»: in applicazione del principio del bilanciamento degli interessi, non può essere fatto valere qualora il suo esercizio leda in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, poiché in tali casi, soprattutto per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico, potrebbe determinarsi un danno per la collettività"(Cass. Civ. 15 gennaio 2016 n. 585)".

Ogni contraria interpretazione e/o diversa applicazione della norma comporta un'evidente discriminazione (oltre che violazione di legge) il cui controllo è rimesso al Giudice, sia sul rispetto dei divieti legali di discriminazione, che sugli altri limiti che definiscono il potere di trasferimento del datore di lavoro, condizionandolo ai requisiti ed alle modalità procedurali stabilite dalla legge (art. 2103 c. c, articolo 15, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970 n. 300 - statuto dei lavoratori) e dalla contrattazione collettiva (Corte Costituzionale n. 28 / 1998).

Il Giudice del Lavoro del **Tribunale di Patti**, inoltre, ha formulato le seguenti chiare e logiche considerazioni in ordine a doglianze dello stesso tenore di quelle avanzate nell'odierno ricorso, relative alle procedure di mobilità degli anni precedenti, con la **sentenza di accoglimento n.1092/2018** (all. n.28) pubblicata il 23.07.2018, resa nel procedimento **n.4538/2017 R.G.** della quale, per comodità di consultazione, si trascrive il passaggio più rilevante: "l'art. 13 punto IV del CCNI sulla mobilità del personale docente per l'a. s. 2016/17, riproposto anche nel CCNI relativo alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2017/2018, risulta contrario a norme imperative e determina delle disparità non giustificate. Tale disposizione, infatti, attribuisce un

generale diritto di precedenza, in ogni fase dei trasferimenti, “ai soli genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità” e riconosce il diritto di precedenza del “figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia”.

In sostanza, nel caso di trasferimento interprovinciale la citata norma contrattuale non riconosce la precedenza in relazione alla necessità di assistere un genitore in condizioni di disabilità grave. E ciò, a fronte del diritto del ricorrente “a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere” (art. 33 co. 5 l. n. 104/92), specificamente garantito anche dallo stesso CCNI mobilità. Tanto premesso, va rammentato che la L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, come modificato dalla L. n. 53 del 2000, e, successivamente, dall’articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, prevede che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (...) “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.

A sua volta, l’art. 601 d.lgs. 16.4.1994 n. 297 – testo unico in materia di istruzione – stabilisce che “gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico” (co. 1) e che “le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità” (co. 2).

L’interpretazione si giova dei ripetuti interventi della Corte Costituzionale, con i quali è stato chiarito che la L. n. 104 del 1992 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali, e tuttavia l’istituto di cui al cit. articolo 33, comma 5, non è l’unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della “persona handicappata”, né la stessa posizione giuridica di vantaggio prevista dalla disposizione in parola è illimitata, dal momento che, anzi, la pretesa del parente della persona handicappata a scegliere la sede di lavoro più vicina è accompagnata dall’inciso “ove possibile” (C. Cost. n. 406 del 1992, n. 325 del 1996,

n. 246 del 1997, n. 396 del 1997). Nel più recente intervento sulla norma, è stato specificamente precisato che la possibilità di applicazione può essere legittimamente preclusa da principi e disposizioni che, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, non consentano l'espletamento dell'attività lavorativa con determinate dislocazioni territoriali (C. Cost. n. 372 del 2002). Le posizioni espresse dal Giudice delle leggi hanno ispirato l'orientamento della Suprema Corte, che ha ribadito il principio secondo cui il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio non è assoluto e privo di condizioni, in quanto l'inciso "ove possibile" richiede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, con il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, in quanto in tali casi - segnatamente per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico - potrebbe determinarsi un danno per la collettività (Cass. 829/2001, 12692/2002 e da ultimo, Cass. civ. Sez. Unite Sent., 27.03.2008, n. 7945). A fronte della natura imperativa di tali disposizioni di tutela, che riguardano indistintamente tutti i congiunti di portatore di handicap grave, che siano referenti unici per l'assistenza, non vi sono motivi per differenziare la fruibilità del diritto di precedenza a seconda della natura della parentela. E, a maggior ragione, nel caso in cui la parentela sia nel medesimo grado, come nel caso di specie. Conseguentemente, l'art. 13 punto IV del CCNI sulla mobilità del personale docente per l'a. s. 2016/17, nonché l'analoga disposizione prevista nel CCNI per la mobilità 2017/2018, nella parte in cui limitano ai soli trasferimenti nell'ambito provinciale il diritto di precedenza del figlio referente unico per l'assistenza del genitore in condizioni di disabilità grave, limitano in maniera significativa l'effettività dei diritti riconosciuti dalle norme imperative appena richiamate, senza alcuna giustificazione. Peraltro, tale limitazione risulta palesemente priva di razionale giustificazione, se si considera che il diritto di precedenza è invece pienamente riconosciuto ai genitori di figli disabili. Dunque, la disposizione contrattuale è altresì fonte di ingiustificata disparità tra soggetti in posizioni del tutto analoghe (i genitori che devono assistere i figli disabili).

Le disposizioni contrattuali per la mobilità dei docenti per l'a. s. 2016/2017 appena richiamate appaiono dunque illegittime e vanno disapplicate, ...”.

Quanto sopra riportato chiarisce **l'illegittimità dell'art.13, comma 1 – punto IV e dell'art.14 della contrattazione di mobilità**, che negano il riconoscimento del beneficio della precedenza previsto dall'art.33, commi 5 e 7 della L. 104 / 92 ai docenti concorrenti alla mobilità tra province diverse, e la **violazione dell'art. 601 del D. lgs 297 / 1994 (T.U. in materia di istruzione), secondo il quale gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo, ed anche (co.2) in sede di mobilità.**

La contrattazione di mobilità, quindi, non può subordinare alle esigenze organizzative dell'amministrazione il diritto al trasferimento di sede, stabilito dalla legge 104 del 1992, del dipendente che assiste un familiare disabile, poiché il diritto all'assistenza del disabile verrebbe cancellato dalla mera affermazione dell'interesse organizzativo o economico del datore di lavoro (Tribunale di Vercelli, ordinanza del 12.01.2017).

§ § §

Sul diritto assoluto del disabile all'assistenza e sul mutato orientamento dell'interpretazione restrittiva dell'inciso “ove possibile”, di cui all'art.33 L.104/92, con conseguente diritto del familiare che presta assistenza ad un posto di lavoro in una sede più vicina possibile al domicilio dell'assistito a tutela e salvaguardia della salute del portatore di handicap grave.

Sul **“bilanciamento di interessi”** tra l'assistenza dovuta per legge al portatore di handicap in condizione di gravità e le esigenze economiche ed organizzative della Pubblica amministrazione si precisa che **nessun danno per la collettività discende dal trasferimento e conseguente riavvicinamento della parte ricorrente al familiare disabile grave da assistere** in quanto, per la natura del rapporto di lavoro, i docenti possono variare la sede d'insegnamento anche

annualmente, in via temporanea o definitiva, senza alcun pregiudizio per il datore di lavoro, che attinge ad altra risorsa lavorativa con medesimi titoli abilitativi.

Il Consiglio di Stato che, con la sentenza n.10066 dell'16.11.2022 (all. n.44), ha precisato che il bilanciamento indicato dalla norma va operato fra esigenze del disabile (e non del dipendente che lo assiste) e le esigenze dell'ufficio, con la conseguenza che *“L'esclusione, in sede di applicazione della norma, di una intera categoria di soggetti priva i disabili che da costoro sono assistiti del diritto riconosciuto dalla norma: senza peraltro che tale sacrificio corrisponda ad una effettiva cura dell'interesse pubblico antagonista”.*

Nel caso in esame il ricorrente è l'unico figlio convivente che deve prestare assistenza esclusiva e continuativa al padre disabile in condizione di gravità.

Si versa pertanto nella condizione indicata dai commi 3 e 5 del citato art. 33 della legge n. 104 del 1992 che non opera una graduazione fra parenti ed affini, se rientranti nelle tipologie indicate, ovvero “coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”.

La norma, infatti, continua il Consiglio di Stato nella sentenza n.10066/2022, tutela il soggetto portatore di handicap grave che deve essere “*protetto e garantito nell'ausilio e nel supporto assistenziali promananti dalla cerchia familiare, tanto laddove ad essere in grado ed in condizioni di prestare siffatte forme di protezione ed ausilio è un ascendente, tanto laddove l'unico componente della famiglia sia un discendente in linea retta*”.

La contrattazione di mobilità triennale 2022/2025 è, in quest'ottica, illegittima perché pone una generale ed astratta statuizione di “**impossibilità per via categoriale, riferita ai discendenti.**”

Tale previsione contrattuale, infatti, non realizza un effettivo contemperamento fra l'interesse del disabile all'assistenza e l'interesse dell'amministrazione al buon andamento dei suoi uffici, ma rende

sempre e comunque recessivo il primo tutte le volte che esso si manifesti attraverso la presenza del figlio (o dei figli).

Sulla questione si è espressa anche la **Suprema Corte di Cassazione, con sentenze successive all'anno 2008 (cfr. Cass., 18.12.2013, n. 28320 e Cass. N. 25379/2016)**, che hanno superato il precedente orientamento restrittivo, che considerava non assoluto il diritto del lavoratore di potere scegliere "ove possibile" la sede di lavoro più vicina al familiare disabile da assistere, ed hanno chiarito che garantire un'assistenza effettiva e continuativa al disabile è sicuramente superiore al diritto del datore di lavoro di mantenere la risorsa entro una determinata sede aziendale.

Di tale avviso è il **Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti nella Sentenza n. 273/2022** del 21.02.2022 resa nel procedimento n. 4103/2020 RG e nella **sentenza del 28.04.2021** in esito al procedimento n. 3191/2019 R.G., entrambe su istanze della scrivente difesa, nelle quali ha precisato che *".. in mancanza di prova contraria offerta dall'amministrazione, non si vede in che misura coincida con indispensabili esigenze organizzative dell'amministrazione la scelta di non riconoscere la possibilità di esercitare il diritto di precedenza per l'assistenza ai congiunti disabili su tutte le sedi disponibili per la mobilità e di limitarla soltanto all'interno di ciascuna delle fasi in cui è ripartita la mobilità.*

Dunque, una volta che l'amministrazione abbia individuato le sedi disponibili da destinare alla mobilità, così definendo le sue esigenze in relazione ai posti da coprire, non si vede quale sia l'interesse pubblico o quello di natura organizzativa sottostante alla scelta di far prevalere nella scelta di una sede disponibile un docente senza precedenza che però partecipi a una fase precedente rispetto a quella interprovinciale.

In altri termini, la scelta pattizia di far prevalere nella scelta di una sede un docente senza alcuna precedenza, rispetto ad un altro docente portatore di un diritto soggettivo garantito da norme imperative, solo per ragioni prettamente tecniche, non rispondendo ad alcun chiaro interesse dell'amministrazione o ad altri rilevanti interessi pubblici, non rientra nei limiti

desumibili da una corretta interpretazione dell'art. 33 co. 5 l. 104/92 ed anzi pare oggettivamente in netto contrasto con il primario interesse pubblico (l'effettiva tutela della salute del disabile) garantito da tale disposizione di legge."(all. n.41 e n.34)

Sul punto si richiama e produce in allegato anche l'**Ordinanza del Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, del 23.02.2018, Cron. 475/2018 – RG 1431/2017**, che in una fattispecie analoga a quella in esame ha ritenuto la violazione della L. 104/92 e delle norme e principi di rango costituzionali (all. n.29). Nello specifico, il Collegio con il predetto provvedimento ha affermato "... *La risoluzione della controversia dipende semmai dall'interpretazione della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, come modificato dalla L. n. 53 del 2000, e, successivamente, dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, secondo cui il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (...) "ha diritto a scegliere, **ove possibile**, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede ... **Orbene, venendo alla fattispecie in esame, deve preliminarmente disattendersi l'orientamento giurisprudenziale, ormai minoritario, secondo cui il beneficio di cui all'art. 33, comma 5, l. 104/92, anche dopo le modifiche introdotte dagli artt. 19 e 20 della l. n. 53 del 2000, in favore del familiare che assista con continuità un parente handicappato, è concedibile unicamente in fase di prima scelta della sede lavorativa (all'atto cioè dell'assunzione e non anche, come nella specie, in sede di trasferimento), aderendo il Collegio al più recente indirizzo che estende il beneficio in parola anche alle ipotesi di richiesta di trasferimento per sopravvenuta situazione di handicap (valga per tutte, Cass., 18.12.2013, n. 28320)** ... Si ritiene infatti che le clausole del citato CCNI, nel limitare la preferenza accordata al docente figlio e referente unico che assista con continuità il genitore in stato di handicap grave alla sola mobilità annuale (ovvero alla sola assegnazione provvisoria per un anno), escludendola*

*invece nella mobilità definitiva (ovvero richiesta di trasferimento in altra sede di servizio definitiva), e, parimenti, nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente nella suddetta situazione alla sola mobilità provinciale, accordandolo invece, in sede di mobilità extra - provinciale, solo ai genitori di figli disabili, violino la norma imperativa del citato art. 33 l. 104/1992 e succ. mod., come interpretato dalla Suprema Corte di Cassazione, anche alla stregua della normativa sovranazionale e comunitaria. Ed invero, **la norma di cui all'art. 33 cit. "deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati** – alla luce dell'art. 3, secondo comma, Cost. dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009 – in funzione della tutela della persona disabile" (Cass. N. 25379/2016): il diritto del disabile all'assistenza – tutelato tramite l'assegnazione del familiare che gli presta assistenza nel posto di lavoro sito nel luogo il più vicino possibile al domicilio dell'assistito – È UN DIRITTO ASSOLUTO, tanto da determinare un'interpretazione restrittiva dell'inciso "ove possibile" di cui all'art. 33 cit., tale cioè da comprendere solo i casi di effettiva e motivata sussistenza di superiori esigenze pubblicistiche, non invece da includere in detta accezione l'astratto e generico contemperamento di esigenze di diversa natura di altri lavoratori, che pure aspirino all'assegnazione di quel posto, non usufruendo della preferenza ex art. 33 cit. L'art. 33 L. 104/92, poi, non effettua distinzioni tra i familiari effetti da handicap grave all'interno dell'ambito di tutela concesso (se non con il prevedere che ciascuno dei genitori di figlio disabile abbiano diritto, alternativamente, il diritto ai permessi), in particolare non distinguono il grado di parentela quanto al diritto all'assegnazione del posto di lavoro nella località più vicina alla residenza dell'assistito, con la conseguenza che il differente regime previsto in sede di mobilità tra docenti genitori di figli disabili da un lato e docenti figli referenti unici che assistono con continuità il genitore disabile dall'altro appare del tutto irragionevole.*

Tale impostazione, d'altronde, trova conferma nella disciplina speciale di cui al già citato art. 601 D.lgs. 297/94 che, nel prevedere che le norme di cui agli artt. 21 e 33 della L. 104/92, "si applicano al personale di cui al presente testo unico" stabilisce che le stesse "comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità" senza distinzioni tra mobilità inter o extra provinciale. E, se è vero che l'art. 601 cit. rinvia all'art. 33 della L. 104/92 e quindi anche all'inciso "ove possibile", locuzione che la giurisprudenza interpreta come esigenza pubblica ad un assetto della PA rispondente a ragioni di economia e migliore organizzazione, è altresì vero che il medesimo art. 601, riferendosi alla "precedenza ... in sede di mobilità", come condivisibilmente affermato dal Tribunale di Genova, "non incide sulla scelta della sede di lavoro ma sulla precedenza alla scelta, circostanza del tutto neutra per la PA" (Tribunale di Genova, ordinanza del 30.11.2016).

In definitiva – non avendo il Ministero neppure dedotto l'eventuale indisponibilità di posti negli Istituti e negli Ambiti richiesti dalla ricorrente nella domanda (e limitandosi ad evidenziare la sussistenza di un generico interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell'amministrazione, interesse che sarebbe stato ostativo del chiesto diritto di precedenza) – va affermata la sussistenza del fumus del diritto vantato dalla reclamante che, dal canto suo, ha documentalmente provato la sussistenza di siffatti posti e la loro assegnazione a docenti che non fruiscono della preferenza ex art. 33 l. 104/1992, la quale deve precedere ogni altro titolo valido per la mobilità. Quanto al fatto, sottolineato dal giudice di prime cure, che la ricorrente non avrebbe allegato alla propria domanda amministrativa la documentazione attestante i requisiti richiesti dall'art. 13 co. 1 CCNI 2017, si osserva che ciò dipende dal dato, pacifico, che il format per le domande di trasferimento a. s. 2017-2018 tra province diverse non prevedeva la possibilità di indicare il titolo di precedenza vantato."

Quanto sopra rende evidente anche la **violazione dell'art. 3 Cost.**, in quanto la parte ricorrente, titolare del diritto di precedenza ex art.33 commi 5 e 7 della L. 104/92, diversamente da altri cittadini – lavoratori concorrenti alla I e II fase di

mobilità e titolari di medesima precedenza di legge, non ha avuto la possibilità di ottenere lo stesso trattamento nelle medesime operazioni.

Allo stesso modo, **il rispetto delle norme di legge e dell'ordine delle fonti si pone come estrinsecazione essenziale e fondamentale dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione.**

L'operato del Ministero, in violazione delle norme indicate in ricorso, non risponde certamente ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza ed efficienza dell'azione della P.A.

Avere limitato, con norme contrattuali di rango inferiore, il diritto inviolabile alla tutela della salute del disabile in condizione di gravità previsto dall'art. 33, commi 5 e 7, della L. 104/1992 ed averlo sottoposto a fasi operative (I - comunale, II - provinciale e III - interprovinciale), che hanno favorito docenti non titolari di precedenza e titolari di medesima tipologia di precedenza di legge concorrenti alle prime due fasi, sono la chiara dimostrazione del fatto che il Ministero ha violato la predetta norma di legge e i principi di cui all'art. 97 della Costituzione.

Dello stesso tenore le **sentenze del Tribunale di Messina n. 796/20 RS e le ulteriori sentenze del Tribunale di Patti n. 273/2022** relativa al procedimento n. 4103/2020 RG, **del 28.04.2021** in esito al procedimento n. 3191/2019 R.G., **n. 46/20 RS e n.1322 /19 RS** (allegati 15, 31, 32, 41 e 34) che si richiamano.

§ § §

Sull'illegittimo mancato soddisfacimento del diritto di precedenza previsto dall'art.33 commi 5 e 7 della L.104/92 che è stato sottoposto a fasi nella contrattazione di mobilità del corpo docente, si richiama la **sentenza n. 1097/2018 del 19.09.2018**, emessa dal **Tribunale di Messina nel procedimento 4245 / 2016 RG**, che ha censurato il CCNI della scuola nella parte in cui lo stesso illegittimamente subordina il diritto alla tutela della salute del disabile, previsto dalla normativa vigente nazionale e sovranazionale, alle esigenze organizzative dell'amministrazione, e ha disapplicato la limitazione del soddisfacimento di tale diritto imposta dalla contrattazione di mobilità del corpo docente.

Sul diritto assoluto del disabile all'assistenza e sul conseguente diritto del familiare che presta assistenza ad ottenere la sede di lavoro più vicina possibile al domicilio dell'assistito, si richiamano le Sentenze della Corte di Cassazione n. 28320 del 18.12.2013 e n. 25379/2016, riprese dall'Ordinanza del Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, del 23.02.2018, Cron. 475/2018 – RG 1431/2017, che in una fattispecie analoga a quella in esame ha ritenuto la violazione della L. 104/92 e delle norme e principi di rango costituzionali, ed ha espressamente statuito che *“il diritto del disabile all'assistenza – tutelato tramite l'assegnazione del familiare che gli presta assistenza nel posto di lavoro sito nel luogo il più vicino possibile al domicilio dell'assistito – è un diritto assoluto, tanto da determinare un'interpretazione restrittiva dell'inciso “ove possibile” di cui all'art. 33 cit. ...”*.

Sulla precedenza di legge ai sensi della L.104/92, che deve essere riconosciuta nelle operazioni di mobilità del corpo docente senza distinzione tra procedure provinciali ed interprovinciali, si richiama la decisione del **Tribunale di Torino** in composizione collegiale n. 4438/2019 dell'8.03.2019 resa nel procedimento n. 794/2019 R.G (all.30).

La tutela della persona disabile ed il conseguente diritto di precedenza spettante al congiunto vanno garantiti in modo assolutamente preferenziale, in quanto la ratio della legge L.104/92 non è quella di concedere benefici al docente, bensì quella di garantire al parente affetto da handicap la continuità dell'assistenza.

“In definitiva, una volta dimostrata l'esistenza di una disabilità, essa vale sempre ed incondizionatamente, senza alcuna discriminazione tra l'ambito territoriale e la linea di parentela.”

Di questo avviso è **Tribunale di Termini Imerese** (PA), che con l'ordinanza di accoglimento totale, n. cronol. 17/2018 del 24.08.2018 (all. n.16), resa nel procedimento n. 2226/2018 -1 R.G., in un giudizio promosso dal deducente difensore per altro docente titolare dei benefici di cui alla L.104/92, ha anche messo in luce l'illogica limitazione posta in essere dalla contrattazione di mobilità del corpo docente alla tutela della salute del portatore di handicap grave, che deve essere assistito da un

familiare richiedente il trasferimento tra province diverse per riavvicinarsi al parente che ha necessità di assistenza continuativa: “... *Peraltro, applicando la contrattazione collettiva, si verificherebbe un assurdo paradosso discriminatorio ai danni dei soggetti disabili il cui prossimo congiunto chieda un trasferimento al di fuori della provincia in cui è sita la scuola dove presta servizio, laddove cioè l'esigenza di avvicinamento e tutela del disabile è maggiore proprio per la presumibile maggiore distanza tra il luogo di lavoro ed il luogo di residenza del disabile; in altri termini, se il diritto di precedenza è attribuito nella mobilità provinciale, a fortiori deve essere garantito in quella interprovinciale, dove la maggiore distanza comporta una maggiore difficoltà di assistenza e cura. ...*”.

Il diritto alla tutela della salute del disabile, quindi, non può essere limitato e riconosciuto nella sola provincia nella quale tale soggetto risiede, quindi nelle sole I e II fase delle operazioni di mobilità, in quanto anche il trasferimento richiesto tra province diverse e gestito nella III fase delle operazioni, deve essere soddisfatto sempre con precedenza di legge ai sensi dell'art.33 commi 5 e 7 della L.104/92.

E' evidente, quindi, che il M.I.M. ha illegittimamente negato alla parte ricorrente di partecipare alle operazioni di mobilità per l'anno scolastico in questione con il riconoscimento della precedenza di legge di cui è beneficiaria.

§ § §

B) Sul diritto di parte ricorrente a concorrere alle procedure di mobilità per l'a. s. 2024/25 e successive con la valorizzazione del diritto di precedenza, ex art. 33 commi 5 e 7 della L.104/92, per assistenza al genitore con handicap grave, in ogni fase di mobilità senza alcuna limitazione. Sulla infondatezza e irragionevolezza del discrimine.

Sul diritto della parte ricorrente ad essere trasferita anche in sovrannumero nel luogo più vicino al familiare da assistere.

“In tema di operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2020/2021 applicato ai docenti, il docente che deve assistere il genitore disabile grave ex art. 3 comma 3 della L. n. 104 del 1992 ha diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 commi 5, 7 della

l. 104 del 1992, senza distinzione tra fasi di mobilità e dunque anche per i trasferimenti interprovinciali.” (Massima, Sentenza Tribunale Catania sez. lav., 26/05/2020 - Redazione Giuffrè 2020, procedimento n. 3198/2020 R.G. su istanza della scrivente difesa, all. n. 19)

Sul punto la giurisprudenza è conforme nel ritenere che il diritto all’assistenza ex L.104/92 non può essere sottoposto a singole fasi sequenziali previste dalla contrattazione di mobilità, che devono, pertanto, ritenersi nulle ai sensi dell’art.1418 c.c., in quanto sono in contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 33 co.5 L.104/92.

Il **Tribunale di Patti** nelle **sentenze** dei procedimenti n. 3191/2019 RG (all. n.41) e n. 4103/2020 RG (all. n.34) e nelle **ordinanze** emesse nei procedimenti n. 1130/2023 (all.n.43), n. 1069/2022 (all. n.10 e n.22), n. 1422/2020 R.G. (all. n. 18), n. 1386/2020 R.G. (all. n.17), n.1768/2021 (all. n. 38 e n.39), tutte ad istanza della scrivente difesa, nonché il **Tribunale di Siracusa**, su altra istanza della scrivente difesa, nell’ordinanza resa nel procedimento n. 2318/2020 R.G. (all. n.21), ed ancora il **Tribunale di Patti** in altra ordinanza resa nel procedimento n.1202/2020 R.G. (all. n.14), hanno statuito in ordine alle operazioni di mobilità che **il diritto di precedenza dei docenti che chiedono il trasferimento tra province diverse deve essere valorizzato in ogni fase di mobilità, senza alcuna limitazione, ovvero nelle fasi I – comunale, II – provinciale e III – interprovinciale, a tutela della salvaguardia della salute del disabile grave.**

I predetti provvedimenti, sovrapponibili al caso in esame, hanno, quindi, accertato il diritto dei ricorrenti di **beneficiare della precedenza ex art. 33 commi 5 e 7 della L.104/92 nelle operazioni di mobilità, senza distinzioni tra fasi di mobilità** e dunque anche per i trasferimenti interprovinciali, ed il diritto a dichiarare la priorità spettante con ogni modalità utile, stante la limitazione prevista dal CCNI triennale.

Tali provvedimenti sono stati emessi in esito ad ricorsi ex art.700 c.p.c. in quanto “.. *il bene della vita sotteso alla domanda azionata in questa sede, indissolubilmente legato alla possibilità che parte ricorrente possa dichiarare ai fini della procedura*

di mobilità la propria qualità di referente unico assistente di genitore affetto da grave handicap e che tale circostanza possa essere valutata dall'Amministrazione ai sensi della l. 104/1992, senza le limitazioni previste dal CCNI, come sopra chiarito, potrebbe risultare irrimediabilmente inciso nelle more del giudizio di merito, poiché in tal caso la pronuncia interverrebbe sicuramente dopo l'esito delle procedure di mobilità ed a distanza di tempo dalla loro conclusione; ..” (Ord. Trib Catania – proc. n. 3198/2020 R.G.)

La L. 104/92 e le altre norme in materia si pongono quali norme imperative a tutela dei congiunti di portatori di handicap grave che sono riferenti unici – familiari conviventi per l'assistenza e non vi sono ragioni che possano una arbitraria differenziazione in ordine alla fruibilità del diritto di precedenza a seconda della natura della parentela.

Per altro, nel caso di specie, la illogicità è dimostrata dal fatto che la limitazione è palesemente priva di una giustificazione razionale a fronte del fatto che il diritto di precedenza ai genitori dei figli disabili (stesso grado di parentela dei figli che assistono i genitori come la ricorrente) con una inaccettabile disparità a fronte della situazione analoga.

Vi è, quindi, il diritto della parte ricorrente a partecipare ed avere riconosciuto ed applicato il diritto a partecipare alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2021/22 ed ottenere il riconoscimento del diritto al trasferimento in ogni fase di mobilità con la precedenza ex L. 104/92 e previa disapprovazione delle limitazioni di cui all'art. 13 del CCNI e dell'ordinanza Ministeriale.

Ad integrazione delle superiori argomentazioni si evidenzia che il **Consiglio di Stato Sez. IV, con la Sentenza del 12.04.2011, n. 2278** (allegato n.20), relativamente al diritto al trasferimento di un militare che doveva prestare assistenza alla moglie con handicap grave, ha precisato che “..., considerato che l'art. 33 n. 104/1992 in esame assicura al dipendente il “... diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere ...” deve concludersi **che il contemperamento tra le esigenze assistenziali del dipendente e le necessità organizzative e funzionali dell'Amministrazione porti a dover**

affermare che, ricorrendo i presupposti di legge che l'applicazione del beneficio, ove la richiesta non possa essere immediatamente assentita per la carenza di "posti vacanti", deve affermarsi la priorità del ricorrente ad ottenere il richiesto avvicendamento in una sede compatibile al verificarsi del primo vuoto di organico compatibile e, in caso di più aspiranti, la P.A. deve compiere, in relazione alla relativa gravità, una valutazione discrezionale comparativa delle varie situazioni.

La mancata partecipazione con diritto di precedenza del ricorrente alla mobilità territoriale per l'a.s. 2024/25, oltre ad essere illegittima, danneggia il deducente, poiché limita il diritto al trasferimento nella sede di lavoro più vicina al luogo di assistenza del disabile grave che deve essere soddisfatto con priorità secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato nella predetta sentenza e con la con la previsione da parte del M.I. di destinare alla richiedente, in ogni caso, una sede di lavoro, anche in sovrannumero ed anche *"al verificarsi del primo vuoto di organico compatibile"*.

§§§

C) Violazione dell'art. 3 e 97 della Costituzione e di tutte le altre norme di legge e costituzionali in materia di trasparenza e buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione. Violazione dell'art. 3 della L. n.241 / 90. Sull'onere della prova.

Il Ministero illegittimamente nega il beneficio della fruizione della precedenza di legge in questione nelle operazioni della III fase dei trasferimenti tra province diverse e non fornisce alcuna spiegazione giuridica in ordine alla mancata possibilità per i docenti che devono prestare assistenza ai genitori con handicap grave di fare valere la priorità di cui hanno diritto al momento di compilazione della domanda telematica, nella quale sono richiamate esclusivamente norme di rango inferiore alla legge 104/92.

"Ai sensi dell'art. 3 comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire

il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta.” (Cfr. per tutte T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 21.06.11, n. 5479).

Tale precetto normativo mira a consentire al privato la possibilità di vagliare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso una valutazione ex post dell'iter logico – valutativo seguito dall'amministrazione, con particolare riferimento ai presupposti di fatto e di diritto in base ai quali un determinato atto è stato posto in essere.

Nel caso di specie l'Amministrazione resistente ha impedito alla parte ricorrente di indicare in domanda di mobilità il beneficio di legge, senza spiegarne le ragioni poste a fondamento di siffatta determinazione.

Tale mancata “spiegazione giuridica” impone alla deducente di tutelare i propri diritti e quelli del genitore al quale deve prestare assistenza in sede giudiziaria, nella consapevolezza che verrà superata da numerosi docenti senza precedenza di legge concorrenti alle fasi precedenti e con ragionevole certezza non riuscirà ad ottenere il trasferimento nelle sedi richieste, che si trovano tutte vicine al luogo di residenza del padre.

Sull'onere della prova, si richiamano i principi del **Tribunale di Vicenza** di cui **all'ordinanza del 12.11.2016**, che nel procedimento n.1591/2016 RG ha stabilito che per l'accoglimento del ricorso è sufficiente il requisito della “*probabile fondatezza del diritto azionato, riferito alla illegittimità del provvedimento di assegnazione ...*” e che “*... incombe sul MIUR l'onere di fornire la prova della corretta applicazione dei criteri di assegnazione delle sedi, onere che non è stato assolto, non essendo stata allegata l'esistenza di richiedenti titolari di un punteggio maggiore per ciascuno degli ambiti territoriali oggetto delle preferenze espresse dalla ricorrente...*”.

Sul tale aspetto è intervenuto anche il **Tribunale di Firenze, con sentenza n. 574 / 2017 del 13.06.2017, resa nel procedimento n. 3313 / 2016 RG** che ha precisato come “*alla ricorrente non può chiedersi la dimostrazione di ulteriori circostanze rispetto all'unico fatto dalla stessa facilmente accertabile ovvero sia la circostanza di essere stata scavalcata da colleghi con punteggio inferiore. Per*

contro, sarebbe stato onere di parte convenuta provare documentalmente il corretto operare dell'amministrazione ovverosia che erano state stilate distinte graduatoria secondo l'ordine di preferenza."

§§§

Sul "periculum in mora"

Anche il c.d. "periculum in mora" sussiste ed è fondato sotto molteplici profili.

Il ricorrente è titolare nel posto normale della classe di concorso A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO presso l'Istituto Comprensivo "CARLO LEVI" di Maniace (CT) presso il quale è stato assunto nell'a. s. 2010/21.

Successivamente all'immissione in ruolo del docente, la Commissione medica dell'INPS, in data 20.06.2022, ha accertato che il padre del deducente, Sig. Restifo Chiavetta Vincenzo, era affetto da molteplici patologie gravi ed ha attestato sia la sussistenza dell'handicap in condizione di gravità che l'invalidità civile, come da verbali in atti e successivamente con decreto di omologa del 20.11.2023 il Tribunale di Patti ha accertato positivamente la sussistenza dei requisiti e conseguentemente ha riconosciuto l'handicap grave ex art. 3 comma 3 Legge 104/92 (all. n.4 e n.5)

L'esponente si occupa in via globale, permanente e continuativa dell'assistenza del padre, con il quale convive in Via A. Moro n.7 di Alcara Li Fusi (Me), insieme alla Sig.ra Spinello Nicolina, madre e coniuge del disabile grave, che è anch'ella disabile, ma ai sensi dell'art.3 comma 1 della L.104/92 (all. n.6, n.13).

La permanenza del deducente nella sede di titolarità di Maniace (CT) determina notevoli difficoltà nella tutela quotidiana dell'assistenza al padre, che non è autosufficiente e che non può essere assistito dalla moglie.

Le difficoltà di collegamento tra le due cittadine e la grande distanza rendono di fatto impossibile per il ricorrente conciliare l'attività lavorativa con l'assistenza che presta nel luogo di residenza, presso il comune di Alcara Li Fusi (Me), in maniera esclusiva ed in via permanente, al padre con handicap grave, che non è ricoverato in strutture sanitarie o istituti specializzati o altro e non usufruisce di alcuna assistenza domiciliare da parte dell'ASL di competenza.

Il padre del ricorrente è affetto da poliartriosi ed ha subito un intervento di resezione

sub lobare del polmone sinistro per carcinoma polmonare.

Il Sig. Restifo Chiavetta non è autosufficiente anche a causa delle deformità artrosiche delle mani e della limitazione del rachide che determinano la necessità di assistenza continua nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Il disabile non è autosufficiente e necessita di assistenza continuativa che può essere svolta esclusivamente dalla ricorrente, unico figlio convivente.

Il docente è, quindi, una figura di riferimento essenziale per il padre ed anche per la madre, affetta da artrosi polidistrettuale, con artralgie, e da cardiopatia ipertensiva e sindrome disventilatoria di tipo ostruttivo.

Di fatto entrambi i genitori con cui convive il deducente necessitano assistenza quotidiana ad Alcara Li Fusi (ME) e l'assenza del figlio dalla gestione, ripetitiva ed ordinata, degli atti della vita quotidiana dei disabili ne determinano un vero e proprio disorientamento e danno alla salute.

Il ricorrente ha posto in essere una sorta di *"equilibrio assistenziale"*, che consente all'anziano padre di potere vivere serenamente, senza preoccupazioni, e che è compatibile solo con lo svolgimento della sua attività lavorativa in una scuola vicina al luogo di residenza del padre.

Il docente, infatti, ha indicato il comune di Sant'Agata di Militello, come prima sede preferita nella quale ottenere il trasferimento, in quanto si tratta del comune più vicino ad Alcara Li Fusi nel quale si trovano le scuole secondarie di I grado nelle quali è previsto l'insegnamento della disciplina della c.d.c. A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO.

Si tratta, pertanto, di una condizione di assoluta gravità che non consente al disabile di restare privo dell'assistenza continuativa di cui necessita, che può essere prestata solo ed esclusivamente dal ricorrente.

L'esponente, inoltre, non può nemmeno valutare di viaggiare quotidianamente da Alcara Li Fusi (ME) a Maniace (CT) con i mezzi pubblici, in quanto non vi sono collegamenti compatibili con l'attività lavorativa del docente che lo consentono, ovvero con l'automobile, in quanto ciò non sarebbe economicamente e fisicamente

possibile, in quanto il ricorrente dovrebbe trascorrere metà della giornata in macchina per gli spostamenti.

E' di tutta evidenza che la permanenza della sede di lavoro a Maniace (CT) è incompatibile con le esigenze quotidiane di assistenza al padre del ricorrente ed alla madre.

Peraltro il docente con lo stipendio percepito non può permettersi di ricorrere all'ausilio di terzi soggetti estranei al nucleo familiare, per l'assistenza diurna e notturna ai genitori, ed a sostenere contestualmente il costo di un affitto e quello per i trasferimenti anche solo settimanali, in andata e ritorno, tra le due località.

La difficoltà per il ricorrente di conciliare l'attività lavorativa svolta in provincia di Catania con le necessità di assistenza continuativa di cui necessitano quotidianamente il genitore con handicap grave, dovuta in qualità di referente unico, e la madre con disabilità senza connotazione di gravità rappresentano un danno non ristorabile, certo, grave ed irreparabile, che è determinato dall'illegittimità delle procedure di mobilità impugnate e dal mancato riconoscimento della precedenza di legge di cui è beneficiario il deducente, così come ampiamente dedotto in premessa e nella trattazione del *fumus boni iuris*.

E' quindi necessaria l'adozione della tutela cautelare richiesta, non essendo pensabile un differimento della decisione al merito o in tempi ordinari.

È ormai costante la giurisprudenza che ritiene l'esistenza del requisito del c.d. "*periculum in mora*" in fattispecie analoghe (anche addirittura in casi con minore gravità) di quella in esame.

Solo un provvedimento cautelare urgente può mettere fine a tale situazione.

Si tratta di un danno non risarcibile, grave ed irreparabile che incide sul diritto del genitore, inviolabile, di essere assistito e sul diritto/dovere, anch'esso inviolabile, del figlio di assisterlo, per consentire, quindi, al disabile di godere della assistenza da parte del figlio, unitamente al diritto dello stesso disabile di sviluppare la propria personalità nell'ambito della propria famiglia e residenza.

Tali considerazioni sono equivalenti anche per le condizioni di salute della madre del docente, che, sebbene non abbia la connotazione di gravità, è affetta da patologie tali da essere stata riconosciuta portatore di handicap ai sensi dell'art.3 co.1 L.104/92.

Vi è, infine, la necessità di evitare il pericolo del trasferimento del nucleo familiare (all. n.13) del docente, ovvero del padre disabile grave e della madre insieme al deducete a Maniace (CT), non essendo possibile e/o immaginabile il loro trasferimento nel luogo ove ha sede l'Istituto Scolastico di servizio del docente, tenuto conto delle condizioni di salute e di radicamento del Comune di attuale residenza dei genitori, che si troverebbero ingiustamente allontanati dalla propria casa e dalla proprie abitudini a causa dell'illegittimità sopra contestate relative alla procedure di mobilità alle quali ha concorso il docente.

Per le motivazioni esposte nel presente atto, infine, è di tutta evidenza l'illegittimità del mancato riconoscimento della precedenza di legge prevista dall'art.33, commi 5 e 7 della L.104/92 nelle operazioni di mobilità tra province diverse alle quali concorre la parte deducete.

Si precisa, infine, che le condizioni di disabilità grave del padre, riconosciuta dall'INPS con verbale del 20.06.2022 e successivamente con decreto di omologa del Tribunale di Patti del 20.11.2023, e senza connotazione di gravità della madre del ricorrente, riconosciuta dall'INPS con verbale del 9.11.2021, si sono verificate successivamente all'assunzione ed alla presa di servizio del docente a Maniace (CT), avvenuta a settembre dell'anno 2020, con conseguente grande difficoltà per il docente di potere prestare l'assistenza dovuta.

§§§

***Sulla necessità di celere definizione del procedimento e sulla
fondatezza della richiesta di emissione del provvedimento inaudita
altera parte e sui precedenti specifici resi da questo Tribunale***

La domanda di trasferimento inoltrata dal ricorrente è stata convalidata senza il riconoscimento del diritto di precedenza spettante, stante l'applicazione illegittima della contrattazione in questione (all. n.40).

Controparte, quindi, non ha tenuto conto della specifica richiesta di riconoscimento

della priorità di legge effettuata dalla deducente e dell'inoltro della relativa documentazione (all.8), con la conseguenza che la parte deducente è obbligata a concorrere alle procedure in violazione della normativa richiamata in precedenza.

L'illegittimo "*modus operandi*" del M.I.M., quindi, preclude al ricorrente di potere assistere con certezza e continuità il padre con handicap grave ed al contempo impedisce al docente di potere ottenere con priorità l'avvicinamento spettante al comune di residenza proprio e del genitore, nonché di essere trasferito in cattedre che, in esito alla mobilità 2024/25, verranno destinate ad altri docenti, anche senza precedenza di legge, che le occuperanno in maniera permanente con danni certi, gravi ed irreparabili anche in ordine al futuro diritto al trasferimento dell'esponente, stante la tipologia di c.d.c. (AO30) di titolarità del deducente.

È quindi necessario che venga consentito al ricorrente di partecipare alle operazioni di mobilità dell'a. s. 2024/2025, con precedenza ex L. 104/92, sia nelle operazioni di mobilità interprovinciali (III fase) che nelle operazioni di mobilità comunali e provinciali (I e II fase) e che la domanda venga "*selezionata – processata*" ed elaborata dal Ministero nel rispetto del diritto di precedenza già accertato dal M.I., per il tramite della scuola nella quale in atti presta servizio il docente.

Si precisa, infine, che l'O.M. 30/2024 dispone che, per il personale docente di tutti i gradi di istruzione, l'invio delle domande al SIDI l'elaborazione dell'algoritmo avvenga il 23 aprile 2024 e la pubblicazione dei movimenti sia fatta il 17 maggio 2024, pertanto, si chiede che il docente venga ammesso alle procedure di cui è causa entro tale data, anche con provvedimento inaudita altera parte, al fine di consentirgli di concorrere operazioni di trasferimento, onde evitare di dovere impugnare con altra istanza gli esiti delle operazioni di mobilità dell'a. s. 2024/25, alle quali in atto la parte ricorrente è obbligata a partecipare senza la precedenza di cui è beneficiaria.

Sul punto si richiama il **provvedimento inaudita altera parte** dell'11.04.2023 emesso dal Tribunale di Patti nel procedimento n.1130/2023 RG – sez. lavoro

(all.n.43), che ha accolto l'istanza della scrivente difesa su fattispecie analoga riguardate il mancato ed illegittimo riconoscimento della precedenza di legge per l'assistenza al genitore con handicap grave nelle operazioni di mobilità per l'a.s. 2023/24 e il successivo provvedimento di convalida del 27.03.2024 (allegato 46).

Oltre quanto sopra si richiamano gli altri **provvedimenti inaudita altera parte** che il medesimo Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti ha emesso, su istanza della presente difesa, con **ordinanza del 07.04.2022 nel procedimento n. 1069/2022RG** in un caso sovrapponibile a quello in esame (all. n.10), confermato con l'ordinanza del 28.06.2022 (all. n.22) e con **ordinanza del 27.05.2021 nel procedimento n. 1768/2021 RG** in un altro caso sovrapponibile a quello in esame (all. n.38), confermato con l'ordinanza dell'8.09.2021 (all. n. 39) e con **ordinanza del 14.04.2020 resa nel procedimento n.1202/2020 R.G.** (all. n.14) in un'altra fattispecie analoga.

§ § §

Tanto quanto sopra premesso e ritenuto, il deducente, *ut supra* rappresentato, domiciliato e difeso, ai sensi dell'art. 700 C.P.C. e delle norme di rito, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito / G.d.L., previa gli adempimenti di rito e quanto altro ritenuto, previa emissione di provvedimento cautelare inaudita altera parte, da confermare nel prosieguo del giudizio, Voglia accogliere le seguenti domande e

Conclusioni

con provvedimento ex art 700 C.P.C., anche con decisione inaudita altera parte ed immediatamente esecutiva come per legge, ovvero a seguito di comparizione delle parti in contraddittorio nei modi e termini di rito, Voglia:

- 1) Accertare, ritenere e dichiarare il diritto della parte ricorrente a partecipare alle operazioni di mobilità per i posti normali della c. d. c. Ao30 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO per l'a. s. 2024/25, con il riconoscimento del diritto di precedenza di cui è beneficiaria, ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L.104/92 per l'assistenza al genitore disabile grave (ex art. 3 c. 3 L. 104/92) in tutte le fasi (I, II e III) di mobilità e con la conseguente disapplicazione della limitazione

prevista dall'art.13 del CCNI del 27.01.2022, ovvero come per legge, così come indicato in ricorso;

2) In via subordinata, senza recesso dalle superiori domande, disporre il trasferimento definitivo della parte ricorrente nella scuola secondaria di I grado, nel posto normale della classe di concorso A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, anche in sovrannumero, nella scuola, sede, distretto più vicino e disponibile nella provincia di Messina secondo il criterio di vicinanza rispetto al domicilio/residenza del genitore con handicap grave (art.3 co.3 L.104/92) da assistere, ovvero più vicino possibile al Comune di Alcara Li Fusi (Me), ordinando al Ministero resistente di procedere al compimento dei relativi atti disponendo quant'altro per legge, nel rispetto della precedenza di legge – priorità spettante ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, dei titoli e della specializzazione - abilitazione di cui il medesimo docente è titolare, sempre con il riconoscimento ed applicazione del diritto di precedenza di cui è beneficiario, ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L.104/92 e con la disapplicazione di ogni altro vincolo o limitazione, così come per legge;

3) Condannare controparte alle spese compensi onorari ed accessori di legge (IVA, CPA e 15% spese generali di legge) **da distrarsi** in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

L'Avv. Massimiliano FABIO dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il proprio codice fiscale è FBA MSM 70D28 F158V, che il proprio domicilio digitale viene fatto presso la seguente posta elettronica certificata - p.e.c.: *massimilianofabio@pec.giuffre.it*

L'Avv. Massimiliano FABIO deposita i seguenti atti:

- 1) Procura alle liti;
- 2) Documento di riconoscimento;
- 3) Decreto conferma nel ruolo prot- 3356 del 13.07.2021;
- 4) Decreto di omologa del 20.11.2023 RG 3044/22 Tribunale di Patti;
- 5) Verbale INPS - invalidità del padre del ricorrente;

- 6) Autocertificazione madre del ricorrente con allegati;
- 7) Decreto concessione benefici Legge 104/92 dell'I.C. "T. Aversa" di Mistretta;
- 8) Domanda di mobilità interprovinciale a.s. 2024/25 telematica con allegati
- 9) Contratto a tempo indeterminato;
- 10) Ordinanza proc. n. 1069/2022 RG del 7.04.2022;
- 11) CCNI mobilità triennio 2022/23 – 2023/24 – 2024/25;
- 12) Ordinanza n. 30 del 23.02.2024 relativa alla mobilità 2024/25;
- 13) Certificato di residenza e stato di famiglia;
- 14) Ordinanza Tribunale di Patti procedimento R.G. 1202/2020;
- 15) Sentenza n.1322/19 RS del tribunale di Patti;
- 16) Ordinanza accoglimento n. cron. 17/18 proc. 2226/2018 -1 RG del Tribunale di Termini Imerese;
- 17) Ordinanza del Tribunale di Patti del 30.06.2020, procedimento n.1386/2020 R.G. - sez. Lavoro;
- 18) Ordinanza del Tribunale di Patti, procedimento n.1422/2020 R.G. - sez. Lavoro;
- 19) Ordinanza del Tribunale di Catania procedimento n. 18176/2020 RG;
- 20) Sentenza del Consiglio di Stato n.2278/2011.
- 21) Ordinanza collegiale del Tribunale di Siracusa del 16.03.2021;
- 22) Ordinanza proc. n. 1069/2022 RG del 28.06.2022;
- 23) Provvedimento del Tribunale di Milano su istanza notifica ex art. 151 cpc reso nel proc. 398/17 RG;
- 24) Ordinanza cronologico n.118894/16 Tribunale di Roma;
- 25) Ordinanza Tribunale di Vicenza del 12.11.2016;
- 26) Sentenza n.574/17 RS Tribunale di Firenze;
- 27) Ordinanza Tribunale di Messina, proc. 4245-1/2016 RG;
- 28) Sentenza n.1092/2018 RS del Tribunale di Patti;
- 29) Ordinanza di accoglimento del Tribunale di Alessandria proc. 1431/17 RG;
- 30) Ordinanza di accoglimento n.4438/19 del Tribunale di Torino in composizione collegiale;
- 31) Sentenza n.796/20 RS del Tribunale di Messina;

- 32) Sentenza n.46/20 RS del Tribunale di Patti;
- 33) DDG 85/18;
- 34) Sentenza del Tribunale di Patti n. 273/2022 del 21.02.2022 – proc. n. 4103/2020 RG;
- 35) Sentenza n.771/20 RS del Tribunale di Patti, sez. lavoro;
- 36) Sentenza n.759/19 RS del Tribunale di Venezia, sez. lavoro;
- 37) Massima del Tribunale di Catania del 26.05.2020;
- 38) Ordinanza del Tribunale di Patti dl 27.05.2021 – provvedimento inaudita altera parte n. 1768/2021 RG;
- 39) Ordinanza del Tribunale di Patti dell'8.09.2021, n. 1768/2021 RG;
- 40) Domanda di mobilità interprovinciale a.s. 2024/25 telematica convalidata;
- 41) Sentenza del Tribunale di Patti del 28.04.2021 – proc. n. 3191/2019 R.G.;
- 42) Sentenza n.273 /2022 del Tribunale di Patti del 21.02.2022 – proc. n. 4103/2020 RG.
- 43) Ordinanza del Tribunale di Patti dell'11.04.2023 - proc. n.1130/2023;
- 44) Sentenza del Consiglio di Stato sez. VII - 16/11/2022, n. 10066;
- 45) Accordo integrativo del21.02.2024;
- 46) Ordinanza del 27.03.2024 – proc. 1130/2020 RG Tribunale di Patti, sez. lavoro;
- 47) Attestazione di servizio in assegnazione provvisoria I.C. Aversa di Mistretta. Sant'Agata di Militello, 12.04.2024.

Avv. Massimiliano FABIO

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA
EX ART. 151 C.P.C.
PREMESSO**

Il Ricorso ex art. 700 C.P.C.;

RITENUTO

- 1) Che, nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie – elenchi adottati dal MIUR (oggi M.I.) e dai relativi uffici;
- 2) Che, la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessari, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;

- 3) Che, il Tribunale di Roma, con Ordinanza cronol.118894/16 allegata, in analogo ricorso ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C. in quanto le domande della ricorrente non inciderebbero sulla posizione degli altri docenti;
- 4) Che, anche il Tribunale di Milano, nel procedimento n.3987/2017 RG, ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C., in quanto ha precisato che ***“si deve escludere la necessità di operare l'integrazione del contraddittorio con i soggetti che, pur se aventi minore punteggio, hanno ottenuto il trasferimento in ambiti provinciali a cui aspirava anche la ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento, genericamente, presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, il che può avvenire anche in soprannumero e senza, quindi, riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità.”***;
- 5) Che, la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel **sito del MIUR (oggi M.I.M., già M.I.)** e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;
- 6) Che, la chiesta notifica ex art.151 è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

CHIEDE

di essere autorizzato alla notifica degli atti di legge ritenuti ed individuati, nei relativi termini e modi indicati, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, e con espressa indicazione del **Sito Istituzionale del MIUR (oggi M.I.M.)** e/o di ogni altro sito istituzionale, se indicato nel provvedimento autorizzativo, ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Sant'Agata di Militello, 12.04.2024.

Avv. Massimiliano FABIO